

CONTENZIOSO

Anatocismo bancario: un esempio pratico di calcolo

di **Luigi Ferrajoli**

Sono ormai numerose le **pronunce** dei Tribunali civili in merito alla **condanna** degli istituti bancari alla **ripetizione** delle somme indebitamente versate dai clienti a titolo di **capitalizzazione** trimestrale degli interessi passivi, di **commissioni** di massimo scoperto nonché di altri oneri loro imputati in **assenza** di specifica pattuizione contrattuale.

Recentemente anche il Tribunale Ordinario di Ancona, con l'**ordinanza** emessa in data 03.09.2014, si è pronunciato in argomento, rilevando la **nullità** della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi **anatocistici** e per conseguenza condannando l'istituto bancario convenuto in giudizio al **pagamento** della somma di € **354.743,66**, oltre interessi legali e spese di lite, sulla base dei calcoli effettuati dal **consulente** tecnico d'ufficio nominato dal giudice.

Nel caso di specie la Società cliente aveva intrattenuto con la Banca un rapporto di **conto corrente** a partire dagli anni '80 e fino al 2009, da cui erano derivate una serie di linee di **credito** improntate ad eseguire operazioni in conto **anticipi** ed operazioni in **valuta estera**, le cui poste attive e passive **confluivano** nel conto corrente ordinario.

Nel corso del rapporto l'istituto bancario aveva progressivamente **variato** l'importo del credito messo a disposizione della società, peraltro in maniera del tutto **arbitraria** e senza nessun riferimento all'andamento del tasso ufficiale di sconto, in **danno** della cliente.

Inoltre, le **condizioni generali** del contratto di conto corrente **non** prevedevano l'espressa pattuizione del tasso di **interesse** a debito del cliente e delle altre condizioni economiche **applicate** al rapporto.

La banca, applicando le condizioni praticate usualmente su **piazza**, aveva effettuato la capitalizzazione

trimestrale degli interessi passivi dovuti dalla correntista, nonché addebitato alla Società cliente oneri non dovuti ed ingiustificati a titolo di **commissione** di massimo scoperto ed altre **spese**.

Entrando nel merito della metodologia di **calcolo**, il Giudice ha precisato che, accertata la **nullità** della clausola di capitalizzazione trimestrale o di altre clausole contenute nel contratto di conto corrente per genericità, il saldo del conto deve essere **rideterminato** facendo rinvio al disposto di cui all'art. **1284** cod.civ. che prevede l' **anno** come elemento per la determinazione della misura del **saggio** degli interessi legali, dovendosi ritenere che tale **criterio** "legale" venga ad operare in caso di mancata pattuizione in senso contrario.

Nel corso del giudizio è stata quindi disposta **CTU** volta ad accertare i **vizi** del rapporto intercorso tra le parti e a determinare il **quantum** indebitamente corrisposto all'istituto bancario.

Il consulente tecnico ha effettuato **varie ipotesi** di calcolo, tenendo in considerazione anche l'assenza di continuità nella **documentazione** prodotta dall'attore, attesa la **mancanza** degli estratti conto relativi ad interi trimestri e l'incompletezza delle movimentazioni nei trimestri **disponibili**.

La consulenza tecnica del perito ha posto in luce l' **illegittima** applicazione:

- del sistema anatocistico;
- di interessi a debito per il correntista non pattuiti;
- di importi applicati a titolo di commissione di massimo scoperto;
- di interessi oltre il tasso usurario via via stabilito.

Il Giudice marchigiano, condividendo le premesse da cui è partita l'analisi del perito e rilevando che la **Banca** convenuta non aveva fornito specifiche deduzioni e prove – che aveva l' **onere** di fornire – circa la specifica **pattuizione** delle condizioni contrattuali applicate al rapporto intercorso con il **correntista**, ha accolto le risultanze della CTU nel senso di

epurare il saldo passivo del cliente di tutte le **somme** non espressamente concordate con l'istituto di credito.

Circa le alternative di **calcolo** prospettate dal perito, il giudice ha **condiviso** l'ipotesi in cui il CTU ha proceduto a rettificare il saldo del conto corrente in applicazione della **capitalizzazione semplice** con rideterminazione degli interessi al **tasso legale** di eliminazione delle valute, **eliminazione** di tutte le **competenze**, senza tenere conto della prescrizione attesa la specifica prova circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate in conto corrente, con conseguente accertamento di un **saldo** a favore del correntista pari ad € **354.743,66**.

Infine, il Giudice ha riconosciuto come dovuti altresì gli **interessi legali**, dalla domanda sino al soddisfo, mentre **non** ha ritenuto fosse dovuto alcunché a titolo di **rivalutazione** monetaria, poiché l'attore non avrebbe provato di aver subito un maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, ai sensi dell'art. **1224** cod.civ., non compensato dalla corresponsione degli interessi legali.